

del duca Vitale. All'avvento di Tribuno Menio le vicende della campagna militare ottoniana da parte imperiale, le risse intestine, che indebolivano il governo, da parte ducale, avevano ostacolato la ripresa e la conclusione delle iniziate trattative. Il malinteso nei rapporti veneto-imperiali, sia pur tacito, continuava a sussistere (1). Forse in queste contingenze il governo ducale ebbe fiducia di risolvere la crisi rifacendosi al testo del diploma carolino del 883 con l'aggiunta di una clausola, che poneva l'incolumità della persona del duca, sotto la protezione dell'imperatore (2).

---

(1) IOHAN. DIAC., *Chronicon* cit., p. 144: circa *siquidem tempora secundus Otto imperator ad Italiam veniens Veneticorum fedus ob Petri Candiani ducis funus disrumpere conatus est*. Forse alle intenzioni imperiali è attribuito un significato improprio; è però il preannunzio di un mutamento di indirizzo politico, sopra il quale forse influisce la situazione generale.

(2) Nel precetto di Carlo III dell'883 è inclusa una clausola, che non appartiene ad aggiunta del tempo, ma a postuma correzione, segnata a margine dell'esemplare in servizio di una riforma, che non mi par assurdo attribuire ai tempi ottoniani. Il presunto capitolo, che figura nel testo di Carlo III, è scomparso nei successivi, come tutti quelli, che nel precetto carolino non esistevano (Cfr. CESSI, *Dal pactum* cit., p. 11). Il capitolo, per lo spiccato stile della fine del sec. X, merita esser riprodotto: *Adiungimus inter hec pro amore omnipotentis Dei, qui nefarium malum est alicuius interficere seniore aut ducatus sui privare honore, ne quislibet deinceps hoc agere presumat, quod qui fecerit, exilio retrudere et ceteri in hoc facinore deprehensi centum libras auri componere cogantur, medietatem palatio nostro et medietatem prefato duci suisque heredibus* (M. G. H., Capit., II, 142 sg., n. 237). Con ciò forse s'intendeva incorporare il ducato nel regno? Nemmeno per sogno. Il Lenel nell'aspra polemica (*Die angebliche Unterwerfung Venedigs durch Otto II* (1883), in «*Histor. Zeitschr.*», CXXXII, 438 sgg. Cfr. dello stesso *Zur älteren Geschichte Venedigs*, ivi, XCIX (1907), 495 sgg.) contro lo Schmeidler (*Venedig und das Deutsche Reich vom 983 bis 1024*, in «*Mittheil. d. Inst. z. österr. Geschichtsf.*», XXV (1904), p. 545 sgg. Cfr. pure dello stesso in «*Histor. Zeitschr.*», CLI (1933), 229 sgg.), ha sfondato una porta aperta. Il problema dei rapporti tra ducato e regno del periodo ottoniano non è giuridico, ma semplicemente politico. Lo statuto e l'indipendenza del ducato non sono poste in discussione, nè variano rispetto ai tempi precedenti, mentre è aumentata la pressione politica da parte dell'impero per consolidare ed estendere la sfera di predominio nella vita italiana. All'integrità territoriale e giurisdizionale del ducato non è attentato, nè il ducato è stato mai sottoposto all'alta sovranità dell'impero: non si devono scambiare i valori politici, con una realtà giuridica, che resta immutata. Anche il capitolo più su citato, d'altronde non accolto nel testo ottoniano definitivo, che potrebbe apparire una diminuzione, come in fatto è, della libertà politica